

TI_GERICHTE 52.2020.585 vom 20. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.585

FR: TI_GERICHTE 52.2020.585 du 20 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.585 del 20 novembre 2020

Regeste

Istanza di rettifica e di revisione di una sentenza di irricevibilità per pagamento tardivo dell'anticipo spese e di respingimento della domanda di restituzione del relativo termine - pagamento dell'anticipo spese dall'estero

Erwägungen

E. 13

cpv. 5 LPAm - , escluso come si possa assimilare indistintamente i versamenti bancari effettuati all'estero con quelli in Svizzera, per motivi di sicurezza giuridica, affinché in questi casi il termine sia osservato, oltre che ad essere addebitato al conto estero del ricorrente, l'importo dell'anticipo deve essere stato accreditato prima della scadenza del termine sul conto dell'autorità ricorsuale svizzera oppure essere giunto nella sfera d'influenza dell'ausiliario (La Posta svizzera o banca in Svizzera) indicato dalla stessa autorità (per tutto quanto precede cfr. Fulvio Campello , L'anticipo delle spese processuali secondo la nuova LPAm, in: RtiD I-2016 pag. 336 segg. e in particolare pag. 354 seg. con riferimenti); che nel caso di specie risulta dagli atti che l'istante, avvalendosi dell'ausilio di sua madre, ha dato ordine il 9 novembre 2020 alla Banca _____ di _____ (I), vale a dire ad un istituto di credito in Italia, di versare l'importo che gli era stato richiesto a titolo d'anticipo sul conto corrente postale svizzero indicato dal Tribunale; che l'ordine è quindi stato eseguito a partire dall'estero il giorno medesimo con immediato addebito sul conto corrente della banca italiana di cui l'istante si è servito; che tuttavia, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti da questa Corte, tale importo è giunto alla Posta svizzera il 10 novembre 2020 ed è stato accreditato sul conto corrente postale del Tribunale il giorno successivo; che in siffatte circostanze, stante tutto quanto sopra esposto, il solo fatto che l'addebito dell'importo sul conto dell'ordinante sia avvenuto prima della scadenza del termine impartito all'istante non basta a rendere tempestivo il predetto versamento; che in effetti, nella misura in cui RI 1 ha effettuato il pagamento dell'anticipo a partire da un istituto bancario estero, determinante è il fatto che il relativo importo è giunto nella sfera d'influenza della Posta svizzera soltanto dopo la scadenza del termine che gli era stato fissato al 9 novembre 2020, ragione per la quale non vi può essere alcun dubbio riguardo al fatto che il versamento è da considerare tardivo; che di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di revisione deve essere respinta; che visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'istante (art. 47 LPAm), al quale, evidentemente, non può essere riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. L'istanza di rettifica è irricevibile. 2. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di revisione è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'istante. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.